

Codice A1816A

D.D. 30 novembre 2016, n. 3442

Oggetto: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa Pesio (CN) (localita' Giaset) - Istanza n. 31524/2016.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall’ Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (CN) (nella persona del Direttore f.f. Giuseppe Canavese), in data 23/08/2016 – assunta al Protocollo n. 36081;

PRESO ATTO del verbale d’istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 28/11/2016, nel quale si esprime parere favorevole all’effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- faggete eutrofiche con latifoglie	5,2000	5,2000
Totale	5,2000	5,2000

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (CN) all’esecuzione degli interventi selvicolturali nel Comune di Chiusa Pesio (località Giaset), così come descritti nel progetto d’intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- faggete eutrofiche con latifoglie	5,2000	5,2000
Totale	5,2000	5,2000

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Chiusa Pesio	===	46	3	69,4232	5,2000

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 5,2000 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva la contrassegnatura delle piante assegnate al taglio di avviamento all'altofusto progettato;
- si approva il numero complessivo di piante da prelevare desunto dai dati del Piano di Assestamento e dall'area di saggio effettuata che, mediato sulla superficie di intervento, è pari a 1529;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 287 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- sulle aree campione il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante contrassegnate, al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare correttamente i criteri applicati sulle aree campione di pertinenza;
- non potranno essere tagliate piante non contrassegnate sulle aree campione e, al di fuori delle stesse, piante che non corrispondano ai criteri scelti;
- si approvano i criteri di selezione delle piante da rilasciare a tempo indefinito per la biodiversità;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- si prende atto che è stata prevista in progetto la realizzazione n. 2 tratte di vie temporanee di esbosco per avvallamento con canalette; qualora, prima dell’inizio dei lavori o durante l’esecuzione degli stessi, risultasse necessario variane i parametri, dovrà essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte (Sportello Forestale) apposita richiesta di variante da sottoporre ad approvazione;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d’acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall’art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell’efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l’erosione del suolo. L’interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L’inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme

dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI